



COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
Provincia di Foggia

COPIA

Registro Generale n. 85

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 26 DEL 23-10-2013

Ufficio: COMMERCIO

**Oggetto: LIMITAZIONI E DIVIETI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN
FORMA ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE.**

L'anno duemilatredici addì ventitre del mese di ottobre,

IL SINDACO

Rilevato che l'esercizio del commercio in forma itinerante su aree pubbliche, così come avviene in questo comune, genera notevole difficoltà al traffico veicolare dal momento che l'accentramento di persone e veicoli, correlato allo svolgimento delle operazioni di vendita dei numerosi operatori commerciali, determina intasamenti alle intersezioni stradali con gravi ripercussioni sulla praticabilità dell'intera rete viaria cittadina e sensibili disagi per quanti, nelle stesse, vi dimorano;

Ravvisata, pertanto, la necessità di rivedere, nel redigendo regolamento per il commercio sulle aree pubbliche, le modalità e le condizioni che regolino la forma di vendita dei prodotti in forma itinerante stabilendo, nello stesso, le limitazioni e i divieti da rispettare per motivi di sicurezza della viabilità e dei pedoni nonché per il rispetto delle norme igienico-sanitarie e per motivi di sicurezza pubblica;

Ritenuto opportuno adottare, nelle more di approvazione del nuovo regolamento per il commercio sulle aree pubbliche, provvedimenti adeguati a limitare l'afflusso nel centro urbano del comune di San Nicandro Garganico degli operatori commerciali che intendono effettuare la vendita dei prodotti in forma itinerante con lo scopo di ridurre al minimo il rischio di incidenti stradali e garantire, nel contempo, la più ampia sicurezza ai pedoni;

Udito, in merito, il Comandante della Polizia Municipale;

Visto:

- l'art. 13, comma 5, della L.R.n. 18/2001;
- l'art.50 del D.Lgs n.267/2000 (Testo Unico delle legge sull'Ordinamento degli EE.LL.);

ORDINA

Per motivi di viabilità e sicurezza stradale **il divieto** dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante nel comune di San Nicandro Garganico:

- in tutte le aree ove è fatto divieto di fermata o di sosta ai sensi del vigente codice della Strada;
- nelle seguenti vie e piazze cittadine:
 - **Viale Vittorio Veneto e traverse;**
 - **Via del Gargano e traverse**
 - **Via Rovelli**
 - **Largo G.B.Vico**
 - **Corso Roma**
 - **Corso Umberto I**
 - **Corso Garibaldi**
 - **Via Papa Giovanni XXIII e traverse**
 - **Viale Kennedy e traverse**
 - **Via Torre Mileto e traverse**
 - **Via Gramsci e traverse;**

DISPONE

L'assoluta osservanza delle norme contenute nel vigente piano per il commercio sulle aree pubbliche a riguardo dell'attività di vendita svolta in forma itinerante e, in particolare:

- La sosta, ove consentita, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e, comunque, in maniera da non intralciare il traffico ed escludere pericolo per la pubblica incolumità;
- La durata massima consentita di ogni sosta, inoltre, deve essere strettamente necessario ad effettuare le operazioni di vendita (massimo 60 minuti) e in nessun caso è consentito l'uso di banchi a terra o l'apposizione di merce sul terreno configurandosi, tale ipotesi, quella di commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione;
- L'obbligo di spostamento di almeno 500 metri ad ogni sosta e divieto di tornare nel medesimo luogo nell'arco della stessa giornata;
- Il divieto di sostare ad una distanza inferiore a 100 metri da tutti quei locali in cui si esercita la vendita al dettaglio dello stesso genere merceologico;
- Il divieto di sostare entro 500 metri dall'area riservata al mercato quindicinale del venerdì;
- Il divieto di propagandare i propri prodotti con grida smodate e facendo uso di mezzi elettroacustici;

E revocata ogni precedente ordinanza in contrasto con quanto previsto nel presente provvedimento.

In caso di inosservanza delle limitazioni e dei divieti di cui alla presente ordinanza, sarà applicata, per quanto previsto dall'art. 24, comma 3, della Legge Regionale 24 luglio 2001 n°

18, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad € 258,00 e non superiore ad € 1.549,00 nonché le eventuali sanzioni accessorie, qualora applicabili, compresa la confisca delle attrezzature e delle merci, ferme restando le sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

A V V E R T E

che contro la presente ordinanza può presentarsi ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n.1199.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune e trasmessa:

- Alla Confesercenti Via Santa Lucia ,7 – San Severo
- Alla Confcommercio – Corso A. D'Aosta, 53 – San severo;

La Polizia Municipale e le altre forze di pubblica sicurezza sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

IL SINDACO
F.to GUALANO PIERO PAOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-10-2013 al 07-11-2013

Lì 23-10-2013

IL RESPONSABILE
F.to Augello Vincenzo

È copia conforme all'originale

Lì 23-10-2013

IL RESPONSABILE
Augello Vincenzo